



Comune di San Salvatore Telesino

Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail: info@comunesansalvatoretelesino.eu

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 6 DEL 23/05/2022

OGGETTO: Approvazione Piano Economico e Finanziario (PEF) della TARI (tassa sui rifiuti) per l'anno 2022.

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con la legge 160/2019, articolo I, comma 738 è stata abrogata la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI;
- conseguentemente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29 settembre 2020 è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti. TARI";

CONSIDERATO che:

- il gettito della Tari è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
- il comma 651 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune, nella commisurazione delle tariffe della Tari, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il successivo comma 654 prevede che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il successivo comma 683 prevede che il Consiglio Comunale approva le tariffe della TARI entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- il citato regolamento per la disciplina della TARI comprende la classificazione dei locali e delle aree ai fini della TARI;

VISTO l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *“DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato “A” di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante *“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”*;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che con l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha, altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che, per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

DATO ATTO che, ai sensi del metodo MTR sopraccitato, con Determinazione del Direttore Generale dell'Ente d'Ambito ATO Rifiuti Benevento n. 64 del 18/05/2022, è stato validato il Piano Economico Finanziario (PEF) del Comune di San Salvatore Telesino per l'anno 2022, acquisito agli atti di questa Amministrazione in data 19/05/2022, prot. n. 4060;

DATO ATTO che, alla luce dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, i costi del PEF sopraccitato devono essere ripartiti tra parte fissa e parte variabile;

RILEVATO che l'importo complessivo dei costi di cui al Piano economico e finanziario validato dall'Ente d'Ambito ATO Rifiuti Benevento è pari ad Euro 603.658,00 ed è così ripartito tra costi fissi e costi variabili:

COSTI FISSI	euro 109.516,00
COSTI VARIABILI	euro 494.142,00

RITENUTO, pertanto, di approvare il piano finanziario per l'esercizio 2022 dell'importo di € 603.658,00, che verrà integralmente coperto con le tariffe TARI;

VISTI:

- la legge 147 del 27.12.2013;
- il D.L. 6.03.2014, n° 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il vigente regolamento comunale Regolamento che disciplina il Tributo comunale sui rifiuti;
- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- le delibere ARERA n. 443/2019 e 158/2020;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di dare atto dell'avvenuta validazione con Determinazione del Direttore Generale dell'Ente d'Ambito ATO Rifiuti Benevento n. 64 del 18/05/2022 del Piano economico finanziario per l'anno 2022 dell'importo di € 603.658,00;
- 2) Di approvare pertanto il Piano Economico finanziario relativo alla TARI per l'anno 2022 dell'importo di € 603.658,00 allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;

- 3) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo quanto previsto dal comma 13 bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011;
- 4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n.267/2000.

IL PROPONENTE

Rag. Anna COLETTA



- Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità Tecnica ha espresso parere:

Favorevole

Data: **23/05/2022**

Il Responsabile AREA FINANZIARIA

Rag. Anna COLETTA



- Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183 del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere:

Favorevole

Data: **23/05/2022**

Il Responsabile AREA FINANZIARIA

Rag. Anna COLETTA

